

Odl



**REGOLAMENTO CONDIZIONI DI VENDITA PER
L'ATTIVITÀ DI VERIFICA PERIODICA SU
STRUMENTI DI PESATURA A FUNZIONAMENTO NON
AUTOMATICO**

Azienda *Carlotti S.N.C. di Carlotti Enrico Renato & C.*
Via *Mincio n. 6 Milano*
Tel. *02 57 40 46 08*
Fax: *02 55 21 14 31*
E-Mail *odi.ce71@verificaperiodica.com*



CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento definisce le condizioni generali di contratto per l'attività di ispezione finalizzata alla verifica periodica su:

-strumenti di pesatura a funzionamento non automatico (NAWI) fino a 15kg in classe I e II e fino a 14.000kg, in classe III e IIII;

Tale regolamento viene applicato in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni che intendano utilizzare i servizi di ispezione erogati dall'Odl CE71 in coerenza con l'accreditamento previsto da ACCREDIA e dal riconoscimento di UNIONCAMERE allo svolgimento della verifica periodica sugli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale ed europea utilizzati per funzioni di misura legale, indicati dall'art.1 del D.M. 93/2017.

RICHIESTA EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICAZIONE PERIODICA

Le modalità generali di svolgimento delle attività di verifica periodica sono in accordo ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi del Decreto 21 aprile 2017 n. 93 e alle procedure e istruzioni dell'Odl CE71.

L'attività di verifica periodica viene eseguita a seguito accettazione dell'offerta su format predisposto, da parte del Cliente/Titolare dello strumento (modello O.V.P. e/o R.V.P.)

Le richieste d'offerta arrivano all'Odl tramite telefono o e-mail e sono documentate sul modulo dell'offerta.

Le possibili modalità di offerta avvengono attraverso:

-tariffario/listino;

-richiesta preventivo;

sul tariffario sono definiti chiaramente i servizi di verifica periodica che l'Odl eroga. Per i Clienti che si recano direttamente presso i locali dell'Odl per richiedere la verifica periodica su strumenti in classe I e II fino a 15 kg e in classe III e IIII fino a 30 kg, il tariffario è disponibile affisso in sede per la consultazione.

Nel caso la verifica periodica viene richiesta da enti quali ad esempio le POSTE (bandi di gara), che chiedono l'applicazione di un loro disciplinare, non viene inviato il presente regolamento, ma, vengono accettate le condizioni dell'Ente, dopo avere controllato che c'è corrispondenza con il presente regolamento.

L'Odl CE71 non permette che condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura, quali dimensioni dell'organizzazione del Cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo, compromettano lo svolgimento dell'attività di verifica periodica.

Le offerte formulate da parte dell'Odl CE71 hanno validità massima di 30 giorni, l'Odl CE71 si riserva di rinunciare ad un incarico, specificando i motivi entro 5 giorni lavorativi dalla data del riesame dell'ordine.

Riesame degli ordini

Contestualmente all'attivazione di un ordine secondo tariffario, l'Odl effettua il riesame contestualmente.

L'Odl CE71 effettua il riesame dell'ordine per verificare:

- che venga riportato sul documento d'ordine l'esatto riferimento dell'attività di verifica periodica richiesta, se si dovessero riscontrare informazioni mancanti o poco chiare, è necessario completarle e ridefinirle con il Cliente;

- per valutare la capacità di effettuare le attività richieste rispettando le date stabilite, eventuali richieste ad es. anticipazione dei tempi per l'attività di verifica periodica vengono concordate e formalizzate con il Cliente.

Nel caso in cui vengano rilevate differenze tra l'offerta inviata al Cliente e l'ordine da questi pervenuto (differenze che possono riguardare sia la tipologia di verifica periodica richiesta sia altri termini contrattuali), le differenze riscontrate, se accettate, sono documentate così come altre soluzioni concordate con il Cliente.

In caso contrario va inviata una nuova offerta oppure va richiesto al Cliente l'invio di un ordine modificato.

Nel caso in cui un contratto sia modificato quando il lavoro relativo è stato già avviato, l'Organismo d'ispezione, valuta le richieste del cliente e procede come sopra.



CONDIZIONI GENERALI

Il presente regolamento, è parte integrante dell'offerta proposta al richiedente dei servizi di verifica periodica dell'Odl CE71, il quale si impegna a svolgere l'attività di verifica periodica dello strumento di pesatura/pesi rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale N. 93 del 21 aprile 2017.

in caso di esito positivo:

- ad apporre sullo strumento il contrassegno di colore verde, nel caso in cui il contrassegno non può essere applicato direttamente sullo strumento, questo è apposto sul libretto metrologico;
- emettere il relativo certificato di verifica periodica;
- la compilazione o al rilascio del libretto metrologico a corredo dello strumento verificato;

in caso di esito negativo:

- ad apporre sullo strumento il contrassegno di colore rosso, anche in questo caso se non è possibile apporlo sullo strumento è apposto sul libretto metrologico;
- emettere il relativo certificato di verifica periodica;
- la compilazione o al rilascio del libretto metrologico a corredo dello strumento verificato.

E' esclusa dall'oggetto del contratto ogni attività di consulenza nella realizzazione e/o nel mantenimento da parte dell'Organizzazione dei requisiti dello strumento di pesatura oggetto di verifica periodica.

Il Cliente/Titolare dello strumento deve fornire ogni supporto necessario per la conduzione dell'attività di verifica periodica inclusa la messa a disposizione della documentazione inerente lo strumento di pesatura per il quale è richiesta la verifica, inoltre deve consentire l'accesso, in condizioni di sicurezza, a tutte le aree ove vengono svolte le attività ispettive.

Tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) relativi alle attività di verifica periodica sono considerati riservati, l'accesso e la consultazione è consentito solo alle funzioni coinvolte nell'iter di verifica periodica.

Nel caso in cui informazioni relative al Cliente/Titolare dello strumento debbano essere divulgate per obblighi di legge, l'Odl CE71 ne dà avviso al Cliente/Titolare dello strumento. (Art 13 D.M. 93/17).

L'Odl CE71 oltre alla responsabilità dei danni dimostrabili e imputabili per negligenza, si assume la responsabilità dei danni imputabili al giudizio professionale dei propri ispettori.

L'Organismo di Accreditamento può richiedere la partecipazione di suoi osservatori o dell'Autorità designante, allo scopo di accertare che le modalità di ispezione adottate dall'Odl CE71 sono conformi al documento normativo di riferimento. La partecipazione di tali osservatori è previamente concordata tra l'Odl CE71 e il Cliente/Titolare dello strumento, qualora il Cliente/Titolare dello strumento non conceda il proprio consenso alla suddetta partecipazione, non sarà effettuata l'attività di verifica periodica.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

In caso di aggiornamenti e modifiche del presente regolamento, l'Odl renderà disponibile il nuovo documento sul proprio sito web e, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate, ne darà comunicazione al cliente mediante fax, posta o e-mail indicando i relativi tempi di attuazione. Entro il termine indicato nella comunicazione il cliente potrà comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche. Passato tale termine senza comunicazioni da parte del cliente, la nuova revisione del Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso.

Si precisa che qualora le variazioni del regolamento derivino da modifica delle norme e disposizioni legislative, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate, l'Odl renderà disponibile il nuovo regolamento sul proprio sito web e ne darà comunicazione al cliente mediante posta o e-mail.

ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA

Una volta stipulato il contratto, l'Odl esegue la pianificazione delle verifiche, che vengono effettuate dall'ispettore autorizzato con le modalità descritte nelle relative istruzioni operative.

L'attività è erogata a seguito:

- Verificazioni periodiche per scadenza naturale per gli strumenti a funzionamento non automatico, così come definita dal D.M.93/17 nell'allegato IV è ogni tre anni, mentre per i pesi è ogni quattro anni;
- Verificazioni periodiche, a seguito preventive riparazioni, (lo svolgimento delle attività avviene in due momenti distinti e da funzione indipendente);
- Verificazioni periodiche su ordine dalla Camera di commercio a seguito di un controllo casuale o a richiesta (la verifica periodica deve essere eseguita entro 30 giorni).

L'Odl CE71 esegue l'attività, secondo le modalità ivi concordate e sulla base delle procedure indicate dal D.M. 93/2017 e la dove sono mancanti in funzione o della normativa nazionale se presente in materia di verifica periodica o delle norme armonizzate europee o della raccomandazioni OIML.

Le prove da eseguire sono esplicitate nella Procedura Esecutiva Verifica Periodica D.M. 93/17 e sono:

- controllo visivo;
- controllo della presenza del libretto metrologico, se già rilasciato;



- l'effettuazione di prove metrologiche per verificare il funzionamento e il rispetto degli errori massimi tollerati;

L'attività di verifica periodica è affidata agli ispettori attraverso una comunicazione nella quale viene riportato lo strumento da sottoporre a verifica periodica, l'identificazione dello strumento avviene mediante la marca, la portata, il modello e il numero di matricola.

L'esito positivo della verifica periodica è attestato dall'apposizione del contrassegno di colore verde riportante la data della prossima scadenza.

Se l'esito è negativo il contrassegno apposto è di colore rosso e si procede come segue:

gli strumenti possono essere sostituiti o detenuti dal titolare dello strumento nel luogo di impiego, purché muniti del contrassegno rosso e non utilizzati; gli stessi strumenti dopo la riparazione possono essere utilizzati, previa richiesta di una nuova verifica periodica, purché muniti di sigilli provvisori applicati dal riparatore. Il riparatore provvede a togliere il contrassegno rosso.

La verifica periodica si conclude con l'invio del certificato di verifica periodica che riporta l'esito della stessa (positivo/negativo) e che viene emesso a seguito del riesame dell'attività in campo.

L'attività di riesame viene eseguita da persona non direttamente coinvolta nella verifica periodica. L'attività di riesame viene eseguita o nella stessa giornata di esecuzione della Verifica periodica o nei 2 giorni lavorativi seguenti. Può essere eseguita dal Responsabile Tecnico o dal suo sostituto.

Qualora l'esito del riesame da parte del RT sia negativo, e nello specifico in caso di dubbi sui risultati delle ispezioni emesse dall'ispettore, l'Odl si riserva la facoltà di rieseguire l'attività in campo con costi a proprio carico.

Il D.M. n. 93/2017 prevede l'obbligo di verifica periodica degli strumenti di misura qualora utilizzati per le funzioni di misura legali:

a) in funzione del Tipo di strumento, secondo le periodicità previste all'allegato IV del D.M. n. 93/2017 e, dalla data della messa in servizio e comunque non oltre due anni dall'apposizione della marcatura CE e di quella supplementare; successivamente la verifica è effettuata secondo la periodicità fissata nello stesso allegato e decorre dalla data dell'ultima verifica.

Nel caso della naturale scadenza della verifica periodica, il titolare dello strumento di misura richiede una nuova verifica almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della scadenza.

b) ogni qualvolta sia stata svolta sullo strumento di misura un'attività di manutenzione/riparazione, con la rimozione di sigilli previsti dall'attestato CE di esame del tipo, di qualunque natura e tipologia in questo caso come previsto dal n. D.M. 93/2017, il titolare dello strumento, ha l'obbligo di inoltrare all'Odl la richiesta di verifica periodica entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell'attività di riparazione/manutenzione e l'Odl CE71 ha l'obbligo di eseguire la verifica periodica entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione della richiesta di verifica da parte del Titolare dello strumento. L'Odl CE71 affida l'esecuzione delle attività ispettive esclusivamente al proprio personale, esperto nel settore e appositamente qualificato.

Inoltre tutte le attività sono svolte rispettando tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalle normative attuali in tema di sicurezza sul lavoro (D.L. n. 81/2008).

DOVERI E DIRITTI

I doveri dell'Organismo di Ispezione CE71 sono:

- rispettare le prescrizioni del presente regolamento;
- attenersi alle prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n. 93 nell'eseguire l'attività di verifica periodica;
- comunicare tempestivamente al Cliente che ha un rapporto contrattuale ancora aperto, dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione delle attività oggetto del presente Regolamento da parte dell'autorità competente. I titolari degli strumenti sono tenuti alla riprogrammazione degli stessi con altro organismo, entro sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.
- garantire adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività;
- ad inviare, entro dieci giorni dalla data della verifica, alla Camera di Commercio competente e a Unioncamere la comunicazione e l'esito dell'avvenuta verifica periodica dello strumento di pesatura come richiesto dal D.M. n. 93/2017.
- conservare per 5 anni tutta la documentazione relativa alle attività di verifica periodica, ai sensi dell'art.11 lettera e) del D.M. n. 93/2017;

Il Cliente deve:

- rispettare le prescrizioni del presente regolamento, il quale deve essere sottoscritto per accettazione;
- onorare gli obblighi contrattuali ed i doveri ivi descritti indipendentemente dall'esito delle ispezioni;
- fornire la documentazione tecnica dello strumento oggetto di verifica periodica, in particolare:
libretto metrologico;



*certificato UE o CE, Decreto di approvazione;
manuali d'uso e manutenzione;*

- informare all'Organismo d'ispezione circa i rischi conosciuti o potenziali cui il proprio personale potrebbe incorrere durante le ispezioni in modo da consentire il rispetto delle leggi applicabili in materia sanitaria e di sicurezza;
- riprodurre i certificati di verifica solo nella loro forma integrale;
- rispettare gli obblighi imposti al Titolare dello Strumento dal Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n.93 ed in particolare quelli riportati all'articolo 8;
- rispettare le condizioni stabilite dal regolamento ACCREDIA RG-09 e successive modificazioni in caso di utilizzo del marchio ACCREDIA.

COMPENSI DOVUTI ALL'ORGANISMO DI ISPEZIONE

Per le attività ispettive espressamente elencate nell'offerta, saranno dovuti all'Odi CE71 i compensi ivi indicati.

Ove non diversamente previsto dall'offerta o da altri documenti contrattuali, gli importi dovuti all'Odi CE71 per corrispettivo e spese saranno pagati dal committente entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura. Nel caso di emissione di ricevuta bancaria, il costo della stessa verrà addebitato in fattura. In caso di ritardo nei pagamenti si applicherà un interesse di mora pari al tasso di interesse legale vigente al momento del pagamento.

I compensi per l'attività svolta dall'ODI saranno dovuti dal Cliente/Titolare dello strumento, anche in caso di assenza dei requisiti di conformità, per assenza di conformità si intende quando uno strumento utilizzato non è di tipo legale è il titolare dello strumento non lo ha comunicato. Il compenso concordato è dovuto anche in caso di rinuncia al contratto.

In caso di mancato pagamento di attività precedenti l'Odi CE71 avrà il diritto di sospendere i propri lavori e/o recedere dal contratto.

In caso di variazione delle tariffe, anche a seguito di ordini già controfirmati da parte dei committenti, l'Odi CE71 informerà prontamente tramite email, i Clienti/Titolari dello strumento entro il termine indicato nella comunicazione (3 gg), il Cliente potrà comunicare formalmente la mancata accettazione delle nuove tariffe.

Nel caso in cui il Cliente non accetta le variazioni il contratto viene rescisso.

Se il Cliente non comunica nulla nel termine indicato nella comunicazione, le nuove tariffe verranno ritenute accettate secondo il principio del silenzio-assenso.

Il Cliente/Titolare dello strumento ha facoltà di rinunciare al contratto con almeno di 3 giorni di anticipo rispetto alla visita programmata, il committente rimarrà in ogni caso tenuto a pagare all'Odi CE71 un importo pari al 50% del corrispettivo previsto per la visita programmata.

Ciò non può essere applicato a coloro, che si recano con lo strumento di pesatura, portata max. 30 kg, da verificare di periodica presso la sede dell'ODI CE71, in quanto le condizioni di vendita al momento della firma della richiesta di Verificazione periodica si intendono accettate contestualmente alle esecuzione dell'attività di verificazione periodica.

RICORSI, E RECLAMI

Per reclamo si intende qualunque espressione di insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un Organismo di Ispezione, relativa alle attività di tale Organismo, per la quale è attesa una risposta.

Quindi, il cliente ha facoltà di presentare reclami avverso la condotta delle operazioni effettuate dall'Organismo di Ispezione.

Per ricorso si intende una richiesta indirizzata dal fornitore dell'elemento da sottoporre a verifica all'Organismo di Ispezione, per la riconsiderazione, da parte di tale Organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quello strumento.

Con riferimento alle decisioni dell'Odi CE71 riguardanti l'attività di verifica periodica, il Cliente/Titolare dello strumento, può fare ricorso contro l'Odi CE71 esponendo le ragioni del dissenso, entro 7 giorni dalla data di notifica della decisione. Inoltre il Cliente/Titolare dello strumento, può effettuare una segnalazione oppure inoltrare un reclamo sull'attività svolta dall'Odi CE71.

I ricorsi, ed i reclami devono comprendere tutti i dati che permettano di rintracciare l'attività dell'Odi oggetto della comunicazione da parte del Cliente/Titolare dello strumento ed essere indirizzati all'Odi CE71.

Le modalità di presentazione dei ricorsi, e reclami sono disponibili sul sito web dell'Odi CE71:

www.verifica.periodica.com, possono essere inviati tramite fax, tramite PEC o con raccomandata AR indirizzate a Odi CE71, Via Mincio 6-20139 Milano (MI)

L'Odi CE71 esamina i ricorsi e i reclami in accordo alle proprie istruzioni interne, entro un massimo di 5 giorni lavorativi sarà inviata una lettera a conferma del ricevimento del reclamo, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo sarà fornita una risposta scritta definitiva.

Con specifico riferimento ai ricorsi ed a reclami, gli stessi saranno esaminati da persone differenti da quelle che hanno effettuato l'attività ispettiva.



Al ricevimento del ricorso, o del reclamo, l'Odl CE71 effettuerà gli accertamenti necessari e, al termine degli stessi, darà formale comunicazione ai soggetti richiedenti dell'esito delle verifiche effettuate e delle azioni eventualmente messe in atto.

Ogni spesa relativa al ricorso, alla segnalazione e al reclamo rimane a carico del committente, salvo i casi di riconosciuta fondatezza.

Nella gestione dei ricorsi, e reclami l'Odl CE71 garantisce che non verrà intrapresa alcuna azione discriminatoria nei confronti del ricorrente/reclamante.

FORO COMPETENTE

Le controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti all'Odl CE71 per i servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al contratto, sono di competenza esclusiva del Foro di Milano

PER ACCETTAZIONE DATA _____ FIRMA Legale Rappresentante _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente per iscritto le clausole del presente Regolamento:

CONDIZIONI GENERALI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

DOVERI E DIRITTI

COMPENSI DOVUTI ALL'ORGANISMO DI ISPEZIONE

RICORSI, E RECLAMI

FORO COMPETENTE

PER ACCETTAZIONE DATA _____ FIRMA Legale Rappresentante _____